



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 27/04/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

27 aprile 2016

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	BENFENATI ELISABETTA	P
BINI BARBARA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
FORESI DYLAN	P	IATTONI PAOLO	P
CARPANI LUISA	P		
MEOGROSSI MATTEO	P		
D'AVINO MADDALENA	P		
TESCARO LORENZO	P		
QUARANTA GIUSEPPE	A		
CEVOLANI WILLIAM	P		
TOLOMELLI ANDREA	P		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. FORESI DYLAN
2. CEVOLANI WILLIAM
3. IATTONI PAOLO

OGGETTO:
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) in base al quale con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro la TARI;

Considerato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che i comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha introdotto numerose novità sia in materia di Imu che in materia di Tasi

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo regolamento che disciplini alcuni aspetti dell'Imposta municipale propria e della tassa sui servizi indivisibili, che rientrano nella potestà regolamentare dell'ente e che non sono già specificamente determinati dalla legge,;

Preso atto dello schema di regolamento Imu e Tasi allegato alla presente deliberazione (allegato A), composto di n. 17 articoli;

Preso atto che la presente delibera di approvazione del regolamento Imu e Tasi verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione espresso in data 25.03.2016;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale testo vigente;

Tenuto conto del dibattito generale riguardante le deliberazioni dalla n. 1 alla n. 7, allegato;

Con n. dodici voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra esposto:

1. approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili composto da n. 17 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2016;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge inerenti i tributi in oggetto;
4. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i vigenti regolamenti sull'imposta municipale propria e sulla tassa sui servizi indivisibili
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
6. con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con n. dodici voti favorevoli e unanimi, ai sensi ed effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

DIBATTITO GENERALE:

Introduce il Sindaco Presidente, la quale propone, come da prassi consolidata, di svolgere una discussione complessiva sui punti da 1 a 7 all'ordine del giorno propedeutici e relativi all'approvazione del bilancio di previsione; la proposta è approvata senza opposizioni.

Relaziona l'Assessore al bilancio Scrivano, il quale riferisce che il bilancio di previsione 2016, il cui termine di approvazione è stato prorogato al 30 aprile, è caratterizzato da novità normative, con l'applicazione dei nuovi principi contabili relativi alla sua costruzione, nonché dal superamento del patto di stabilità, sostituito dal principio del pareggio del bilancio; tutto questo al termine di un importante percorso normativo avviato nel 2012.

Nel corso del 2015 si sono quindi introdotti nuovi principi e strumenti operativi, quali il fondo crediti di dubbia esigibilità e le nuove modalità di riaccertamento dei residui, che nel loro insieme portano alla nuova costruzione del bilancio, passando dall'obiettivo del saldo di competenza mista al saldo finale di competenza pura.

Vi è quindi una maggiore possibilità di gestione della cassa in conto capitale, con pagamenti più facili degli stati di avanzamento lavori, prima frenati dal patto di stabilità.

Altro aspetto importante è la gestione dei conti pubblici, più ordinata, con una visione maggiore di insieme, che permette all'organo amministrativo di tenere in ordine i conti dell'Ente locale.

In questa ottica di riordino assume un ruolo fondamentale il DUP, documento di riferimento di tutta l'azione amministrativa, che ogni anno dovrà essere approvato, entro il mese di luglio. Il DUP traccia le linee dell'azione amministrativa, nelle sue due parti, strategica ed operativa; la prima integra le linee programmatiche del mandato, mentre la seconda, di durata triennale, comprende i numeri di riferimento coerenti con le previsioni aggiornate del bilancio; il bilancio quindi è coerente con il percorso strategico tracciato dal DUP.

In questo contesto si sono inserite altre novità che hanno riguardato la costruzione del bilancio nella parte delle entrate, fiscali e tributarie, con un impatto forte.

La Legge di stabilità per il 2016 ha previsto l'abolizione della TASI per le abitazioni principali, dell'IMU per i terreni agricoli e macchinari "imbullonati" per le attività produttive, ed ha mutato la disciplina relativa ai contratti di comodato gratuito di immobili; di queste novità si è tenuto conto per le modifiche regolamentari, che oggi si propongono, e nel bilancio, che tiene conto dell'impegno del Governo di rimborsare il mancato gettito conseguente ai tributi aboliti, con incremento del fondo di solidarietà.

I regolamenti TASI e TARI, che costituiscono la IUC, sono quindi variati di conseguenza.

La TASI, per quanto applicabile, rimane con le medesime aliquote previste per l'anno precedente, così come l'IMU, come meglio specificato nella parte deliberativa del punto 4 all'ordine del giorno, cui si fa rinvio.

Si sofferma quindi sulle modalità per usufruire di agevolazioni in caso di comodato gratuito di immobili tra parenti di primo grado, precisando che non è più richiesta autocertificazione, trattandosi di contratti registrati; puntualizza quindi le regole relative ai casi di canone concordato, ed alle riduzioni previste per l'applicazione dell'IMU, con particolare riferimento alle riduzioni previste per anziani che dimorano in case di cura o centri di riabilitazioni (per le quali, invece, è necessaria l'autocertificazione).

In questo quadro normativo, caratterizzato da cambiamenti importanti per la costruzione del bilancio, si deve dare conto di una inversione di tendenza nella comunicazione, da parte del Governo, del fondo di solidarietà comunale, che giunge a percorso ormai avviato:

lo scorso anno, l'ultima comunicazione era pervenuta a settembre/ottobre, quindi con estremo ritardo, limitando la capacità di programmazione. Quest'anno, appunto con una inversione di tendenza positiva, il dato è stato comunicato a fine marzo, e questo è il risultato di una azione politica da parte delle rappresentanze dei Comuni, in particolare ANCI, che hanno sempre sottolineato la necessità di risolvere questo aspetto cruciale.

A proposito del fondo di solidarietà, restano criticità nei meccanismi di determinazione e di calcolo, ma anche in questo caso si sta migliorando la tendenza, auspicando una sua costruzione sulla base dei fabbisogni reali delle comunità, piuttosto che sul mero dato storico.

Queste novità hanno quindi portato ad una riduzione della pressione fiscale, importante nei confronti delle famiglie e delle imprese.

Le entrate tributarie sono bloccate, ed il fondo di solidarietà è incrementato nella misura dei tributi aboliti.

Viene ribadita dall'Amministrazione la lotta all'evasione fiscale, che nel 2015 ha dato buoni risultati, come punto prioritario.

Vi è quindi invarianza dei tributi locali, fermi ai livelli del 2015, anche per quelli non ricompresi nel blocco (quali la TARI).

Con queste risorse viene assicurato il mantenimento dei servizi dei Comuni, che in alcuni casi vengono migliorati, anche mantenendo le casistiche di riduzione dei tributi (come si è già riferito in una seduta precedente).

Si chiude quindi un bilancio importante, senza arretrare sui servizi che si è deciso di erogare, servizi di livello altro, di cui si deve essere orgogliosi.

Tutto questo si traduce nei numeri complessivi, riportati nella parte deliberativa del punto 7, di cui si dà lettura.

L'Assessore ringrazia tutto il personale e tutti coloro che hanno collaborato alla redazione di questo bilancio, con un prezioso contributo, di cui si dichiara molto soddisfatto.

Interviene il Consigliere Tolomelli Andrea, per svolgere alcune considerazioni generali.

A proposito del gettito delle entrate tributarie, di cui si è ampiamente trattato nel corso della Commissione bilancio del 22 aprile, si prende atto di un calo di 500.000,00 rispetto al 2015.

Il Revisore dei Conti, nella sua relazione, a pag. 22, osserva che l'esito della lotta all'evasione è inferiore rispetto al rendiconto 2015, sia per ICI che per IMU, e questo calo giustifica parte della minore entrata.

A proposito della TASI, si registra un calo di euro 190.000,00, per effetto della sua abolizione per le abitazioni principali, e si prende atto della minore entrata da IMU relativa ai terreni agricoli.

Per tutte queste considerazioni, e soprattutto per il calo di euro 170.000,00 per la lotta all'evasione di ICI ed IMU, la somma di tutte queste voci determina una minore entrata di euro 500.000,00 per incasso di tributi sul bilancio.

Ritiene quindi di dover portare questo dato alla valutazione del Consiglio Comunale.

Con riferimento al blocco delle aliquote, osserva che si tratta di una prescrizione della Legge di stabilità 2016, per cui dette aliquote potevano solo diminuire ulteriormente.

A proposito delle delibere connesse al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e relative tariffe, il Gruppo Fare Argelato ritiene che il PEF, che è in totale linea rispetto all'anno passato, si sarebbe meglio dovuto valutare sulla base di diverse modalità di raccolta dei rifiuti, come per esempio si è fatto nei Comuni appartenenti a Terre di Pianura, in quanto si è rilevato che i dati non sono equivalenti, per cui un confronto tra diverse ipotesi sarebbe stato utile.

Dichiara pertanto voto contrario a queste due proposte di deliberazione, non tanto per il merito delle stesse, quanto per questa mancanza di confronto.

Interviene il Consigliere Tesaro, il quale sottolinea la decisione positiva del Governo rispetto alla rimozione della TASI, per venire incontro alle esigenze dei cittadini in un momento di difficoltà, garantendo comunque i servizi sociali, anche grazie alla compensazione della mancata entrata con maggiori trasferimenti; si tratta quindi di una scelta molto positiva.

Sottolinea ancora la buona amministrazione che abbiamo, che è riuscita a mantenere servizi e diminuire costi, come con la riduzione di 50 euro del trasporto scolastico per ogni bambino sul territorio; questo è un modo intelligente per essere vicini ai cittadini.

Interviene il Consigliere Meogrossi, il quale, a proposito del punto 5 all'ordine del giorno, ritiene che questa Amministrazione abbia fatto un ottimo lavoro, con incontri numerosi con la cittadinanza, e quindi con un atto di coraggio encomiabile.

Quanto ai diversi metodi di raccolta differenziata, osserva che vi sono moltissimi esempi, ma il luogo preposto per trattarli era in sede di Commissione.

Ritiene che il metodo che si è scelto sia quello migliore, altre esperienze sono certamente legittime, ma quella preferibile è quella che si è sottoposta ai cittadini, in ben undici assemblee pubbliche, con grande disponibilità e coraggio, frutto di una scelta mai fatta, anche nei cinque anni successivi al referendum, come atto dovuto alla cittadinanza, che merita attenzione, soprattutto da chi si è fatto strumentalmente paladino della lotta ambientalista.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Bini, la quale condivide la relazione dell'Assessore Scrivano.

Il bilancio di previsione individua le priorità che l'Amministrazione e la Maggioranza si sono date, per mettere al servizio dei cittadini le risorse nel modo migliore possibile, nel rispetto del mandato da loro affidato alla Maggioranza.

Dietro ad ogni scelta politica e ad ogni buona azione di governo vi sono uomini e donne che dialogano con i cittadini, tenendo accesa la speranza per il futuro.

Il bilancio è quindi frutto di un lavoro svolto da parte di chi si è assunto questa responsabilità con azioni concrete e buone prassi, affinché Argelato resti un buon posto in cui vivere.

Quello che si affronta è quindi frutto di scelte politiche, ma anche di passione e di tempo dedicato alla collettività.

Il Consigliere si sofferma quindi sulle importanti agevolazioni a livello tributario, con la volontà di abbassare la pressione fiscale e di garantire alti livelli qualitativi e quantitativi dei servizi scolastici e socio assistenziali, nonché la cura e la manutenzione del territorio.

Questo è stato possibile anche grazie all'impegno del Governo di rimborsare i tributi aboliti, ma anche grazie al lavoro fatto a livello locale, che razionalizza la spesa pubblica con invarianza dei servizi, e operando con investimenti che possono creare occupazione e reddito sul territorio.

Ribadisce ancora il buon lavoro svolto per la razionalizzazione di servizi per conseguire risparmi senza gravare sulla collettività, come si è fatto in materia di trasporto scolastico.

Si sofferma infine sulle scelte fatte in materia di investimenti.

Ringrazia la Giunta per l'importante lavoro svolto, che dimostra che l'azione politica si può fare operando quotidianamente per il bene della comunità in cui si vive.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Tolomelli Andrea, per dichiarazione contraria al bilancio di previsione, per quanto detto precedentemente.

Prende atto con favore del mantenimento dei servizi, anche se si è tentato, da parte della Minoranza, di proporre proposte e idee per integrare il bilancio, con i risultati di cui pure prende atto.

La Minoranza cerca di mantenere il proposito di essere costruttiva e propositiva, nei limiti consentiti alla sua azione, facendo le proposte possibili.

Esprime quindi riserve sull'impianto complessivo della proposta, anche se non tutto è da buttare.

A proposito della riduzione della retta per trasporto scolastico, di 50 euro, osserva che si è vista soltanto l'eliminazione dei trasporti su Argelato capoluogo per le elementari, per cui questo servizio nel prossimo anno non vi sarà più; questa razionalizzazione non la si è condivisa in quanto alcuni bambini, pur pochi, saranno penalizzati.

Per tutte queste considerazioni dichiara pertanto voto contrario al bilancio di previsione da parte del Gruppo Fare Argelato.

Il Sindaco Presidente dichiara concluso il dibattito, ringraziando gli intervenuti, ed in particolare l'Assessore Scrivano per la sua completa ed esaustiva relazione, alla quale ha ritenuto di non aggiungere nulla.

-----*****-----



COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 27/04/2016

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI ARGELATO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

* * * * *

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Equiparazione all'abitazione principale e concessione agevolazione
- Art. 3 – Condizioni per usufruire di agevolazioni
- Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 5 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 6 – Definizione servizi indivisibili ai fini Tasi
- Art. 7 – Definizione quota occupante Tasi
- Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 9 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 10 – Interessi per la riscossione ed il rimborso
- Art. 11 – Compensazioni
- Art. 12 – Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 13 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente
- Art. 15 – Diritti di interpello
- Art. 16 – Reclamo-Mediazione nelle controversie tributarie
- Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (Imu) ed alla tassa per i servizi indivisibili (Tasi).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 –Equiparazione all'abitazione principale e concessione agevolazione

1. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 – Condizioni per usufruire di agevolazioni

1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 2, i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste. La mancata presentazione dell'autocertificazione, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno nel quale si sono verificate le condizioni, non dà diritto in alcun caso alla concessione delle agevolazioni.
2. La dichiarazione si ritiene valida per l'anno di imposta in cui viene presentata e per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con proprio atto determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili anche ai fini dell'Imposta municipale propria (Imu) e della tassa per i servizi indivisibili (Tasi).

Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente al pagamento dell'imposta, a seguito di varianti definitive agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure a seguito dell'introduzione di vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, dispone il rimborso dell'imposta pagata.
2. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora vi sia stata, o sia in atto, un'utilizzazione edificatoria per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, sia che tale utilizzazione venga effettuata in forza di titolo abilitativo edilizio o che si tratti di utilizzazione abusiva, ed in quest'ultimo caso si prescinde dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Qualora lo stralcio dell'area dagli strumenti urbanistici venga effettuato su istanza del contribuente, il funzionario responsabile predispone il rimborso dell'imposta dovuta e versata nel periodo intercorrente dalla presentazione dell'istanza all'accoglimento della stessa che dovrà avvenire da parte dell'Amministrazione con apposita deliberazione di modifica degli strumenti urbanistici e sulla base di quanto indicato al comma 3.

Art. 6 – Definizione servizi indivisibili ai fini Tasi

1. Ai fini della determinazione della Tasi vengono individuati i seguenti servizi del Comune quali servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la Tassa:

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Servizio idrico integrato
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale

2. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
 - Acquisto beni;
 - Prestazioni di servizi;
 - Utilizzo beni di terzi;
 - Trasferimenti.
3. I relativi importi di spesa, e di entrata della TASI a copertura, sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione.

Art. 7 - Definizione quota occupante Tasi

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 9 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi

1. L'imposta municipale e la Tassa sui servizi indivisibili non devono essere versate qualora l'importo dovuto sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta o alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

2. Per gli occupanti tenuti al versamento della quota del 10% della Tasi, i limiti di cui al comma precedente sono pari ad €. 5,00.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, sia uguale o inferiore a € 30,00 per ogni periodo di imposta.
4. Non si dà seguito alle istanze di rimborso per importi pari o inferiori €. 12,00 per singolo anno d'imposta e singolo tributo.

Art. 10 – Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi legali non sono dovuti nel caso di richiesta di compensazione di tributi da parte del contribuente.

Art. 11 - Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento Imu o Tasi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro i trenta giorni successivi al termine previsto dalla legge per il pagamento del tributo, di una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o comunque l'indicazione del numero di protocollo della domanda di rimborso presentata.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, o la presentazione della stessa successivamente all'avvenuta notifica di atto di accertamento, determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa minima, prevista dalla legge, per omessa presentazione di dichiarazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Le compensazioni non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
5. Non è possibile compensare importi pari o inferiori ad €. 12,00, per singolo tributo e singolo anno d'imposta.

Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, e qualora la legge lo preveda, la Giunta Comunale con proprio atto può destinare una parte degli introiti derivanti dalla lotta all'evasione alla costituzione di un fondo per incentivi al personale che partecipa a tale attività.

Art. 13 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad €. 800,00, entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto o degli atti di accertamento del credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e la domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.

2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
 - a) fino a 6 mesi per importi pari o superiori ad 800,00 euro e fino a 2.000,00 euro;
 - b) fino a 12 mesi per importi superiori a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
 - c) fino a 24 mesi per importi superiori a 15.000,00 euro.
3. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamenti verranno effettuati con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
5. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuale, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
6. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
 - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d) l'importo non può più essere rateizzato
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad €. 15.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 14 – Accertamento con adesione del contribuente

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello, disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000, come modificato dagli artt.1-8 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 16 – Reclamo-Mediazione nelle controversie tributarie

1. E' introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione nelle controversie tributarie così come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015.
2. L'esame del reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono effettuate dallo stesso funzionario responsabile del tributo, garantendo l'imparzialità degli stessi attraverso un sistema organizzativo dell'ufficio tributi, in quanto:
 - all'interno del Comune non sono presenti uffici che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto diversi, separati ed autonomi rispetto all'esistente ufficio tributi;
 - l'amministrazione comunale, stante anche i limiti esistenti, non ritiene economico ed efficiente procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per lo svolgimento dell'attività di mediazione o esame del reclamo;
 - non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto.

Art. 17- Entrata in vigore del regolamento

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i vigenti regolamenti sull'imposta municipale propria e sulla tassa sui servizi indivisibili
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.